

SERVIZIO DEMANIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 260/2017

Viste le sopraggiunte competenze funzionali delle Amministrazioni Comunali relative alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale conferite in primis alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett l) del D.lgs 112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n. 88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

Visto che la Regione Toscana in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con legge 1 dicembre 1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (omissis.);

Visto che con legge 16 marzo 2001 n. 88 sono state conferite all'Amministrazione comunale le funzioni concernenti i beni del demanio marittimo compresi gli ambiti portuali a decorrere dal 1 gennaio 2002;

Vista l'istanza pervenuta in data 08/08/2017 prot. 20072, con la quale la Società Marina di Punta Ala S.p.a., in persona del direttore generale dell'approdo il dott. Marco Corti, nato a Bucine(Ar) e residente in via Fiume n.11 a Follonica (Gr) chiede l'autorizzazione all'occupazione di un'area demaniale marittima adiacente il porto di Punta Ala a Castiglione della Pescaia, direzione Scoglio dello Sparviero, per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico del 26/08/2017;

Dato atto che la Marina di Punta Ala S.p.a. ha individuato come soggetto per l'esecuzione dell'evento pirotecnico la ditta Glitter s.r.l. con sede in loc. Valpiana, a Massa Marittima (Gr);

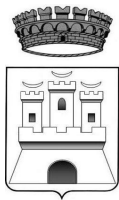
Rilevato che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

Rilevato che la suddetta occupazione ha carattere temporaneo ed eccezionale;

Vista la Circolare n. 99 del 15/05/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la Circolare n. 90 del 27/07/1999 che così recita: "Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili (...) sono rilasciate senza formalità istruttoria;





Visto Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il punto 10 dell'art 59 del Reg. Cod. Nav.

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi alle suddette occupazioni temporanee di area demaniale marittima;

Rende Noto

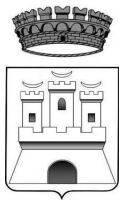
Che dal giorno 26/08/2017 dalle ore 09.00, fino al giorno 27/08/2017 alle ore 04.00, la Glitter s.r.l. quale ditta incaricata dalla Soc. Marina di Punta Ala S.p.a., per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico del 21/08/2016, occuperà un' area demaniale marittima in adiacenza del Porto di Punta Ala, in direzione dello Scoglio dello Sparviero per la realizzazione della manifestazione sopra menzionata, come rappresentato nella cartografia allegata alla presente;

Che dal giorno 26/08/2017 dalle ore 09.00, fino al giorno 27/08/2017 alle ore 04.00, la Glitter s.r.l. con sede in località Valpiana a Massa Marittima (Gr), occuperà un'area demaniale marittima in adiacenza del Porto di Punta Ala in direzione dello Scoglio dello Sparviero, per la realizzazione della manifestazione pirotecnica del giorno 26/08/2017, come rappresentato nella cartografia allegata alla presente ordinanza ;

Ordina

- Il presente atto ha carattere temporaneo e straordinario è valido dal giorno 26/08/2017 dalle ore 09.00, fino al giorno 27/08/2017 alle ore 04.00;
- L'area interessata dalla manifestazione è interclusa alla balneazione;
- La presente ordinanza potrà essere revocata in tutto o in parte qualora le attività da essa autorizzate dovessero risultare di intralcio alla navigazione e/o alle attività connesse;
- Alla scadenza della presente ordinanza il richiedente avrà il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cure e spese.



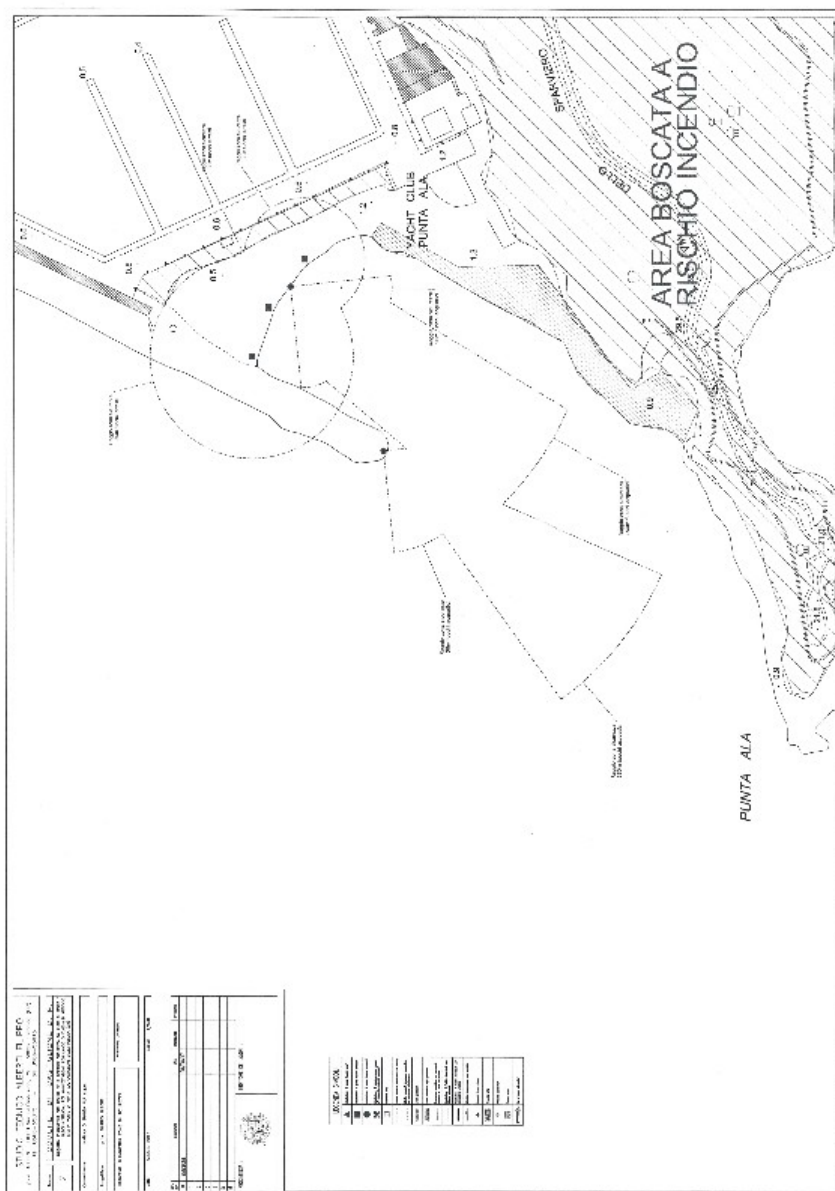
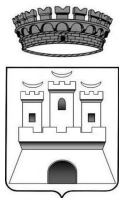


- La presente ordinanza non esime l'interessato dall'obbligo di chiedere a sua cura e spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le Autorizzazioni, Licenze e Nulla Osta che si rendessero necessari.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 1164 del Cod. Nav.

Questa Amministrazione resta comunque assolta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi nell'utilizzo delle aree demaniali autorizzate.





Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

